

**Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e
rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.
19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)**

Approvazione del Regolamento	Delib. CM.	12709/2017	29/11/2017
------------------------------	------------	------------	------------

SOMMARIO

ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni.....	3
ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO.....	4
ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO.....	5
ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).....	5
ART. 5 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE	5
ART. 6 – RIMBORSI.....	7
ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO	7
ART. 8 – COMUNICAZIONI VARIAZIONI ALIQUOTA	7
ART. 9 – RIFERIMENTI	7
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	7

Premesse

- A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse dell'Ente, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, venne istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province (ora anche città metropolitane) – *di seguito denominato TEFA*.
- Il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa/tariffa raccolta rifiuti (Tarsu/Tia/Tares) TARI ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa/tariffa .
- Con decreto del Sindaco/a metropolitano/a, da adottare entro il termine per l'approvazione del bilancio, il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
- Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
- Al singolo comune spetta per legge **una commissione**, posta a carico della Città metropolitana di Torino, nella misura dello **0,30 per cento delle somme riscosse**, senza importi minimi e massimi.
- L'ammontare del tributo, riscosso in uno con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del **compenso della riscossione**, è versato dal comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Città metropolitana di Torino nei termini e secondo stabilite nei successivi articoli.

ART.1 – GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA da parte dei Comuni

1. I comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa raccolta rifiuti TARI e conseguentemente il tributo TEFA metropolitano correlato ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi di soggetti terzi da loro incaricati.
2. Il riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino viene effettuato direttamente dal comune ovvero dal suo soggetto incaricato, al netto della contestuale commissione dello 0,30 % delle somme riscosse, come da art. 19, c.5, del D.lgs. n. 504/1992. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. punto uno).
3. I comuni devono informare la Città metropolitana di Torino dell'affidamento a soggetto terzo dell'incarico del riversamento del TEFA alla tesoreria metropolitana, fatta salva l'obbligazione legale che resta sempre in capo al comune stesso, e trasmettere copia della convenzione/contratto di affidamento.
4. Si riconosce ai soggetti terzi incaricati dal comune al riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana di Torino proporzionalmente il medesimo compenso previsto

convenzionalmente dallo stesso comune per la riscossione del tributo/tassa/tariffa comunale sui rifiuti. In ogni caso il compenso, per il TEFA, non potrà essere superiore a quello richiesto dai concessionari nazionali della riscossione, sia per la riscossione bonaria che coattiva.

5. I soggetti incaricati dai comuni, di cui al comma precedente, trattengono al momento del riversamento del TEFA alla Città Metropolitana di Torino il compenso complessivamente spettante, da assoggettare regolarmente ad IVA. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).
6. I comuni devono sempre, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione.

ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI VERSAMENTO

1. Il periodo di riferimento per la maturazione del presupposto del credito TEFA è il bimestre solare, con esclusione della riscossione effettuata tramite i concessionari nazionali della riscossione.
2. Scaduto il bimestre di riferimento, entro il SECONDO mese successivo i Comuni o i soggetti dagli stessi incaricati riversano al Tesoriere della Città metropolitana di Torino (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione), il tributo TEFA ricompreso nei pagamenti effettuati dai contribuenti (TARI).

Bimestre	PERIODO INCASSO TEFA	TERMINE VERSAMENTO DI CASSA
		Comune/Soggetto incaricato
1	GENNAIO – FEBBRAIO	30 aprile
2	MARZO – APRILE	30 giugno
3	MAGGIO – GIUGNO	31 agosto
4	LUGLIO – AGOSTO	31 ottobre
5	SETTEMBRE – OTTOBRE	31 dicembre
6	NOVEMBRE – DICEMBRE	28/29 febbraio

3. Per data di scadenza di versamento si intende il giorno di accredito dei fondi nella disponibilità di cassa della Città metropolitana di Torino; data attestata dal Tesoriere dell'Ente con la creazione del provvisorio d'incasso sulla propria contabilità. In caso di tardato o omesso riversamento trovano applicazione gli interessi di mora, nella misura del tasso legale pro tempore vigente ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile. Nel caso di versamento da società direttamente incaricate dai comuni per la riscossione/versamento della TARI (e quindi del TEFA) mediante strumenti di pagamento elettronici sul sistema PagoPA farà fede la data di rilascio della ricevuta.
4. Nel caso in cui l'ultimo giorno di scadenza risultasse essere un giorno festivo per il Tesoriere, il versamento si considera nei termini se effettuato e registrato nel giornale di cassa del tesoriere dell'Ente entro il primo giorno lavorativo utile successivo.

5. I riversamenti devono essere effettuati tramite **girofondi bankit**, se il versante è un comune (fino alla vigenza del periodo transitorio del regime di tesoreria unica - art. 35, c. da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i.), **sul conto corrente di tesoreria** o attraverso **strumenti di pagamento elettronici** che verranno resi disponibili dall'Ente, nel caso di versamento da parte di società incaricate dai Comuni della riscossione/versamento del TEFA. Le coordinate delle contabilità d'appoggio degli accrediti sono disponibili sul sito della Città Metropolitana di Torino.
6. Nel caso in cui l'importo del Tributo TEFA da riversare bimestralmente sia, complessivamente, inferiore ad euro 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo bimestre ed entro il termine previsto per quest'ultimo; la rendicontazione degli incassi dovrà comunque essere tenuta distinta per bimestre di competenza.

ART. 3 - RITARDATO/OMESSO VERSAMENTO

1. In caso di ritardato od omesso versamento, la Città metropolitana di Torino invierà un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune e/o del soggetto incaricato del riversamento TEFA da parte del comune, assegnando un ulteriore termine non superiore a 30 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito con evidenza degli interessi di mora da conteggiare, ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del Codice Civile, al tasso legale, con decorrenza alla scadenza del termine teorico di versamento iniziale fino alla data di pagamento effettivo.
2. In assenza di versamento si procederà all'emissione dell'ingiunzione di pagamento (ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639) e alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste nel *"Regolamento della Riscossione delle Entrate e dell'Accertamento e Definizione delle Entrate Tributarie"* della Città metropolitana di Torino.

ART. 4 - SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR).

1. I comuni devono riversare alla Città metropolitana Torino anche gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute dal M.i.u.r. (art. 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248 convertito nella legge 28.02.2008, n. 31) per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, entro gli stessi termini di riversamento del bimestre solare in cui perviene nella disponibilità di cassa l'importo medesimo.

ART. 5 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

1. **I comuni che riversano direttamente il TEFA, entro i termini riportati nella tabella sotto riportata**, inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, un rendiconto contenente almeno: le somme riscosse a titolo di TEFA nel bimestre solare di riferimento, la commissione trattenuta, le somme impegnate al 31 dicembre dell'anno precedente, le somme impegnate a bilancio dell'anno (mantenute residuo al 1 gennaio ed in competenza), nonché la previsione di

impegno fino al 31 dicembre dell'anno per la liquidazione del TEFA utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet dell'Ente.

2. **I soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA** (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione) **entro i termini riportati nella tabella sotto riportata** inviano, a mezzo pec, alla Città metropolitana di Torino, la seguente rendicontazione, utilizzando la documentazione che viene resa disponibile sul sito internet dell'Ente:
- Modello di rendicontazione BIMESTRALE: contenente almeno i dati relativi agli importi riscossi, alla commissione, all'eventuale compenso (oltre IVA) ed ai rimborsi trattenuti per i ruoli nonché i dati relativi ai ruoli/elenchi emessi nel periodo aggregati per anno di emissione;
 - Modello di rendicontazione ANNUALE: idoneo alla verifica sulla corrispondenza delle somme riversate alla Città metropolitana evidenziando inoltre gli sgravi e rimborsi effettuati a titolo di Tributo ambientale sui ruoli/elenchi emessi aggregati per anno di emissione;
 - Modello di rendicontazione CONTO DI GESTIONE: relativo al conto della gestione.
3. La Città metropolitana di Torino può richiedere, entro il termine di cinque anni dalla data di riversamento, opportune verifiche sulle somme incassate dal comune e/o soggetto incaricato dal comune medesimo al riversamento del TEFA e richiedere documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Termini riversamento:

- **Per i comuni**

Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione
1	GENNAIO – FEBBRAIO	30 aprile	30 aprile
2	MARZO – APRILE	30 giugno	30 giugno
3	MAGGIO – GIUGNO	31 agosto	31 agosto
4	LUGLIO – AGOSTO	31 ottobre	31 ottobre
5	SETTEMBRE – OTTOBRE	31 dicembre	15 novembre
6	NOVEMBRE – DICEMBRE	28/29 febbraio	20 gennaio

- **Per soggetti incaricati dai comuni al riversamento del TEFA**

Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione incassi BIMESTRALE	Termine di rendicontazione Ruoli ANNUALE	Termine rendicontazione CONTO DI GESTIONE
1	GENNAIO – FEBBRAIO	30 aprile	30 aprile		
2	MARZO – APRILE	30 giugno	30 giugno		
3	MAGGIO – GIUGNO	31 agosto	31 agosto		
4	LUGLIO – AGOSTO	31 ottobre	31 ottobre		
5	SETTEMBRE – OTTOBRE	31 dicembre	15 novembre		

Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione incassi BIMESTRALE	Termine di rendicontazione Ruoli ANNUALE	Termine rendicontazione CONTO DI GESTIONE
6	NOVEMBRE – DICEMBRE	28/29 febbraio	20 gennaio	28/29 febbraio	30 gennaio

ART. 6 – RIMBORSI

1. I comuni e i soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Città metropolitana di Torino. I medesimi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Città metropolitana di Torino con gli importi TEFA del primo versamento utile dovuto; nella rendicontazione di cui all'art. 5 vanno indicate le suddette somme. La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, sono costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto uno).

ART. 7 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva ai comuni/soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA che ne fanno richiesta la Città metropolitana di Torino può concedere dilazioni e rateazioni dei riversamenti TEFA dovuti, come da *"Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie"*, approvato dall'Ente.

ART. 8 – COMUNICAZIONI VARIAZIONI ALIQUOTA

1. La Città metropolitana di Torino renderà noto sul proprio sito internet eventuali variazioni dell'aliquota del tributo.

ART. 9 – RIFERIMENTI

1. Per ogni altra disposizione non esplicitamente prevista nel presente Regolamento si fa riferimento alla norma ed in subordine a quanto disposto dal *"Regolamento della riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie"* della Città Metropolitana di Torino.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018 in relazione alle riscossioni di competenza del primo bimestre.
2. Per le riscossioni TEFA effettuate dai comuni/soggetti incaricati dai comuni medesimi al riversamento del TEFA (con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione) fino al 31.12.2017 si applicano le disposizioni precedentemente in vigore.